

Costituzione ed erezione in ente morale autonomo di un Istituto nazionale di soccorso agli insegnanti delle scuole medie governative ed alle loro famiglie.

Autorizzazione di spesa per provvedere all'ampliamento dei locali destinati agli uffici giudiziari di Palermo.

Si faccia la chiama.

GUGLIELMI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 158, 164 e 172 del Codice di commercio.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Belotti.

BELOTTI. Onorevoli colleghi, in non so se, come diceva il collega onorevole Alessio nel suo elevato discorso, il disegno di legge che stiamo discutendo sia stato determinato pure dall'intento di rendere possibili forti combinazioni finanziarie che sarebbero utili all'interesse del paese, anche in quanto arginerebbero l'influenza del capitale bancario straniero nei nostri organismi industriali e commerciali.

Certo la eccezionale condizione di cose in cui versano questi nostri organismi a cagione della guerra europea, ha reso improrogabile l'accoglimento, sia pure in parte temporaneo, dei voti e quasi dovrei dire delle invocazioni anche di molti altri enti, bisognosi di sistemazione, di rafforzamento, di accrescimento, per superare l'ora difficile e per proseguire con regolarità la propria vita.

Soprattutto era necessario dar modo alle aziende, e specialmente alle associazioni di capitali aventi forma di società anonima, di trarre alimento nuovo da capitali nuovi. E poichè taluni istituti della nostra legge commerciale, anche nel normale delle cose, funzionano talvolta come grave ostacolo all'attuazione delle deliberazioni che una società intenda prendere per procurarsi tale alimento, di fronte alla assoluta anormalità delle circostanze, si presentava come equa ed accorta provvidenza quella almeno di migliorare o di sospendere momentaneamente tali istituti nell'interesse della economia nazionale.

Bisognava in altre parole render possibile l'affluire di nuovo denaro alle imprese industriali e commerciali, e al tempo stesso impedire che a queste imprese venisse sottratto il capitale già investito: quindi bisognava facilitare e rendere meno pericolosa l'emissione di obbligazioni, bisognava dare la possibilità di aumentare i capitali sociali anche con emissione di azioni privilegiate, invoglianti per ciò stesso capitalisti e risparmiatori ad investimenti di minore alea e di maggior sicurezza, e infine bisognava trattenere i possibili recedenti.

Ma poi, oltre la possibilità di aumentare i capitali, si doveva aver presente la possibilità che due o più enti industriali o commerciali, non abbastanza vigorosi da soli, potessero riunirsi e fondersi in un ente unico, di più sicura vitalità, di maggior saldezza, di attività più diffusa e proficua: organismo, insomma, più robusto e più operoso nel movimento delle energie del paese. E pure per questa ipotesi e cioè per renderla possibile, senza intralci inevitabili, bisognava sospendere, almeno per il tempo voluto da imprescindibili assestamenti, il diritto di recesso di cui nell'articolo 158, n. 3, del Codice di commercio.

E a tutto ciò provvede il Governo col disegno di legge di modificazione degli articoli 158 e 170 del Codice ora detto; disegno che sostanzialmente fissava i seguenti principi:

a) limitazione della maggioranza richiesta per la emissione di obbligazioni, a quella preveduta negli statuti e in ogni caso nell'articolo 158 del Codice di commercio, con la possibilità dell'assemblea in seconda convocazione formata da un capitale qualunque;

b) possibilità di aumentare il capitale sociale anche con emissione di azioni privilegiate;

c) sospensione del diritto di recesso dei dissenzienti da tale aumento, e ciò limitatamente al 1915;

d) Sospensione del diritto dei dissenzienti anche per la fusione di società che non importi cambiamento dell'oggetto sociale: e pure ciò con limitazione al 1915.

Il disegno di legge predisposto dal Governo ebbe la piena approvazione di massima della Commissione parlamentare di cui ebbi l'onore di far parte, dopo che nei suoi presupposti e nelle sue finalità economiche di portata larga e generale, non rivolta a costituire un *ius singulare* per nessuno, fu autorevolmente ed ampiamente illustrato